


**COMUNE DI SAPONARA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA DELLA**  
**CONCESSIONE IN USO DI LOCALI**  
**COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERA C.C.

N. 11 del 03.09.2019

## INDICE

ARTICOLO 1	Finalità
ARTICOLO 2	Oggetto
ARTICOLO 3	Comodato gratuito
ARTICOLO 4	Concessione e Locazione
ARTICOLO 5	Individuazione dei locali
ARTICOLO 6	Presentazione delle domande
ARTICOLO 7	Criteri di priorità
ARTICOLO 8	Corrispettivo dell'assegnazione
ARTICOLO 9	Assegnazione
ARTICOLO 10	Locali condivisi da più Associazioni
ARTICOLO 11	Doveri dell'assegnatario
ARTICOLO 12	Responsabilità
ARTICOLO 13	Risarcimento danni
ARTICOLO 14	Cauzioni e polizze assicurative
ARTICOLO 15	Entrata in vigore

## **Art. 1 - Finalità**

L'Amministrazione Comunale intende promuovere e sostenere concretamente l'attività dei cittadini, anche tra loro associati, rivolta ad iniziative riconosciute utili per lo sviluppo della persona e per la promozione delle formazioni sociali.

L'Amministrazione Comunale, in virtù del principio di sussidiarietà, consapevole del ruolo strategico svolto dalle Associazioni nel campo sociale, culturale, ricreativo e solidaristico, si adopera per garantire un ambiente favorevole allo sviluppo di una coscienza etica e civile dell'essere cittadino attivo all'interno della comunità.

## **Art. 2 – Oggetto**

Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina i criteri e le modalità per la concessione, in uso temporaneo, a terzi richiedenti, dei locali che consentano la promozione e la pratica di attività aggregative, ricreative e che svolgano l'attività associativa in settori di interesse collettivo quali:

- a) socio-assistenziale;
- b) scolastico-culturale;
- c) turistico-promozionale
- d) ambientali;

e che:

- non abbiano finalità di lucro;
- svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
- siano caratterizzate da una struttura organizzativa interna democratica;
- non abbiano in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei;
- accettino tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per attività compatibili con la destinazione d'uso del locale assegnato.

Le concessioni dei locali possono essere concesse in comodato gratuito o in locazione.

## **ARTICOLO 3 – Comodato Gratuito**

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Amministrazione Comunale può concedere in comodato propri beni mobili ed immobili, non utilizzati per fini istituzionali, esclusivamente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte negli appositi registri regionali e/o nazionali.

In ogni caso, restano a carico dei suddetti organismi i costi di gestione delle strutture detenute in comodato, quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, gas, spese telefoniche, spese per pulizie.

Le suddette organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sono tenute a prestare annualmente e gratuitamente un'attività o un servizio coerenti con i fini della stessa, il tutto da concordare con l'Amministrazione Comunale.

## **ARTICOLO 4 – Concessione e Locazione**

Ad eccezione delle ipotesi in cui il Comune può procedere, sempre con atto formale, all'affidamento in comodato gratuito, i locali comunali vengono assegnati tramite atto di concessione in uso o contratto di locazione a titolo oneroso.

## **ARTICOLO 5 – Individuazione dei locali**

Alla data di adozione del presente regolamento i locali di proprietà dell'Amministrazione Comunale sono:

- a) locali ex Macello comunale;
- b) locale ex Centro anziani;
- c) locali Centro Professionale;
- d) locali delegazione Saponara Marittima;
- e) locali Fondazione Ruggeri.

## **ARTICOLO 6 – Presentazione delle domande**

Le Associazioni interessate presentano domanda al Comune, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale ed allegato alla presente, da cui risultino:

- le finalità sociali e l'assenza di fini di lucro, nonché lo svolgimento di attività rientranti nell'ambito di intervento di cui all'articolo 2.
- l'indicazione del numero degli associati ed i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo;
- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto da cui risulti la presenza dei requisiti di cui all'art. 2.

## **ARTICOLO 7 – Criteri di priorità**

Spetta al Responsabile dell'Area Tecnica valutare l'accoglimento delle domande, tenendo conto del motivo per il quale l'immobile viene richiesto (scopo associativo del soggetto richiedente ed uso che intende fare della struttura), intendendo privilegiare quella che maggiormente risponde agli interessi diffusi della comunità.

Se all'esame del Responsabile le istanze di più soggetti richiedenti risultano parimenti meritevoli, la concessione viene rilasciata al soggetto che, nell'ordine:

- a) sia iscritto all'albo delle associazioni;
- b) abbia presentato domanda per primo al protocollo dell'ente.

Il procedimento ha termine con la stipulazione di apposita convenzione in forma di scrittura privata. In conformità alla particolarità dell'uso dei locali o della conformazione dei medesimi nella convenzione possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

## **ARTICOLO 8 – Corrispettivo dell'assegnazione**

Il canone di concessione e/o di locazione viene determinato con atto di Giunta Municipale ed aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT, previa valutazione estimativa da parte del Responsabile dell'Area Tecnica.

Tutte le spese relative ai consumi di energia, di pulizia dei locali e di manutenzione ordinaria sono a completo ed esclusivo carico delle associazioni concessionarie.

Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per la manutenzione straordinaria.

## **ARTICOLO 9 – Assegnazione**

L'assegnazione dei locali è disciplinata da apposita convenzione di durata non superiore a 3 anni e rinnovabile esclusivamente con atto espresso.

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere a verifiche periodiche sull'utilizzo del bene.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere in qualunque momento dalla convenzione o di revocare la concessione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

## **ARTICOLO 10 – Locali condivisi da più Associazioni**

Le associazioni assegnatarie di locali all'interno della medesima struttura dovranno compartecipare ai costi gestionali (inclusi quelli riguardanti la gestione delle parti comuni) in misura proporzionale ai metri quadri della superficie occupata da ciascuna associazione.

Le medesime dovranno, altresì, stipulare tra loro un accordo per la regolazione dei rapporti di natura economica che derivano dall'utilizzo dei locali, individuando un unico referente nei confronti dell'Ente concedente.

## **ARTICOLO 11 – Doveri dell'assegnatario**

L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione e a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta.

L'assegnatario è tenuto a custodire i locali ricevuti in uso con la diligenza del "buon padre di famiglia" e a restituirli nelle condizioni in cui li ha ricevuti, fatte salve le migliorie eventualmente apportate, che dovranno, comunque, essere effettuate previa richiesta e rilascio di autorizzazione comunale.

In particolare, l'assegnatario è obbligato:

- a. ad utilizzare i locali esclusivamente per le attività e finalità specificate nella convenzione;
- b. a non concedere a terzi i locali avuti in concessione, comodato, locazione;
- c. a provvedere, a proprie spese, alla pulizia e manutenzione ordinaria dei locali;
- d. a risarcire eventuali danni arrecati all'immobile;
- e. a garantire la condotta corretta di tutti gli occupanti;
- f. ad intestare a se medesimo le utenze a rete (luce, gas, ecc).

La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione Comunale per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla scadenza, dà luogo alla decadenza *de jure* della concessione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione Comunale per il recupero dei crediti.

Costituisce altresì causa di decadenza l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle previste dall'atto di concessione ovvero la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di soggetto diverso dall'assegnatario.

## **ARTICOLO 12 – Responsabilità**

L'assegnatario sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie, che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose, dall'utilizzo e detenzione del locale assegnato.

Tali danni resteranno, pertanto, a completo carico dell'assegnatario, senza alcun diritto di rivalsa o compenso nei confronti del Comune di Saponara.

## **ARTICOLO 13 – Risarcimento danni**

Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati ai locali, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

E', inoltre, a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune di Saponara, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune stesso, occorsi a causa o in occasione della durata della concessione.

#### **ARTICOLO 14 – Cauzioni e polizze assicurative**

Al momento della stipula dei contratti di locazione o di comodato d'uso, è prevista la stipulazione di una polizza assicurativa o il versamento di una cauzione, il cui importo verrà stabilito dalla Giunta Municipale all'atto della determinazione del canone di concessione e di locazione.

Sulla somma assicurata o sulla cauzione, il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l'azione penale, qualora ne ricorrono i presupposti.

#### **ARTICOLO 15 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore e diventa esecutivo nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione approvativa.


**OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina della concessione in uso di locali comunali.**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

=====

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione Amministrativa nel rispetto dell'art. 7 del regolamento dei controlli interni. (Delibera C.C. n° 3/2013).

Saponara li 28.08.2019



**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
(geom. Domenico Saccà)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Domenico Saccà".

#####